

LA RETORICA SUI DIRITTI DEI MINORI E LA RESPONSABILITÀ DEI “MAGGIORI”

FRANCESCO **BELVISI**



La retorica sui diritti dei minori e la responsabilità dei “maggiori”.
Per una teoria personalista dei diritti e dei doveri

The Rhetoric about the Rights of the Child and the Responsibility of the Adults.
A Personalist Theory of Rights and Duties

FRANCESCO BELVISI

Università di Modena e Reggio Emilia.
E-mail: francesco.belvisi@unimore.it

ABSTRACT

L'articolo pone in questione la consistenza *teorica* dei c.d. “diritti dei minori”, evitando di seguire la retorica pubblica usata nel trattare di tali diritti. Il suo manifesto è la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che si basa sulla concezione del bambino inteso come attore sociale autonomo. Rigettando questa concezione e partendo dalla condizione di vulnerabilità dei minori, il lavoro non tratta il problema secondo la prospettiva tradizionale della relazione logica diritti/doveri, ma pone in evidenza l'esistenza di una loro relazione indiretta, mediata dalla catena concettuale “valore-impegno-responsabilità-dovere”, che lega i minori e i “maggiori” intorno a loro.

This contribution calls into question the theoretical solidity of the so-called “rights of the children”, an approach which is claimed to be a piece of social rhetoric. The manifesto of this approach is the 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*, which is shaped by the view of the child as an autonomous social actor. This view is radically rejected. The argument is shaped by the thesis that minors are in a condition of vulnerability. After rejecting the traditional logical relation between rights and duties, the argument emphasises the existence of an indirect relation between the two concepts, which are linked together through the conceptual chain “value-commitment-responsibility-duty”. This chain binds children, adults and the institutions around them.

KEYWORDS

bambino come attore sociale, diritti dei minori, doveri, responsabilità, vulnerabilità

child as a social actor, duties, responsibility, rights of the children, vulnerability

La retorica sui diritti dei minori e la responsabilità dei “maggiori”

FRANCESCO BELVISI

1. *Introduzione* – 2. *Minori: autonomia e vulnerabilità, diritti e doveri* – 3. *Diritti dei minori* – 4. *Teorie dei diritti* – 5. *Una concezione personalista dei diritti e dei doveri*.

1. *Introduzione*

Le considerazioni che seguono pongono in questione la consistenza *teorica* dei c.d. “diritti dei minori”. Esprimere opinioni controcorrente è difficile, poiché bisogna argomentare contro un presunto senso comune, spesso sopravvalutato: dissentire in queste condizioni è psicologicamente e argomentativamente molto oneroso. Ciò è vero, a maggior ragione, quando si tratta di mettere in dubbio delle idee, che appaiono di per sé evidenti e sembrano, perciò, godere di un unanime consenso, che si fonda – per di più – sulla “forza dell’empatia” (HUNT 2010): è il caso dei *rights of children*, dei diritti dei bambini-fanciulli-minori¹.

La riflessione che persegue fini euristici, com’è quella teorico-filosofica, non si dovrebbe fare influenzare dal senso comune che aleggia nel dibattito pubblico. Questo è tanto più vero per la discussione intorno ai diritti, e a maggior ragione nel caso in cui le discipline interessate siano la filosofia e la teoria del diritto. La nostra non è più *soltanto* l’“età dei diritti” (BOBBIO 1992), ma è anche l’età della *retorica* dei diritti (O’NEILL 1988, 459-60). Che si tratti di una retorica giustificata dal successo di cui godono i diritti come strumenti per affermare le aspettative di emancipazione (BELVISI 2013, 19-24), non toglie forza all’ammonimento metodologico: la riflessione teorica sui diritti non deve seguire le orme della retorica pubblica².

* Desidero ringraziare Luca Baccelli, Francesco Biondo, Giorgio Bongiovanni, Isabel Fanlo Cortés, Thomas Gutmann, Enrico Maestri, Valerio Pocar, Aldo Schiavello e Francesco Viola per aver letto e commentato versioni precedenti del lavoro.

¹ Il termine “*child*”, che si trova nell’intitolazione della *UN Convention on the Rights of the Child* del 1989, è difficile da tradurre e si riferisce per di più ad una classe eterogenea e problematica di soggetti, la cui età anagrafica in Italia va da 0 a 18 anni (v. anche art. 1 della Convenzione). Il problema semantico era sorto già in sede di redazione della *Convention*: v. CANTWELL 2011, 43-47. Nonostante ci siano buone ragioni per tradurre il termine con “bambini” o “fanciulli” (v. FANLO CORTÉS 2008, 38-41), per evitare il richiamo persuasivo ai sentimenti preferisco utilizzare il termine “minori” (v. POCAR, RONFANI 2004), che mi pare anche più opportuno: non mi sembra molto appropriato chiamare bambina o fanciulla una ragazza diciassettenne. Sul problema della traduzione del termine v. anche MAGGIONI 1997, 16-20. Certo, “minore” possiede un innegabile retrogusto svalutativo (v. FANLO CORTÉS 2008, 5-6), che però dovrebbe essere mitigato, se si pensa che esso è l’altro termine – logicamente corretto – dell’opposizione maggiore/minore, di cui effettivamente si tratta in questo contesto tematico. BARATTA (1999) utilizza il binomio “bambini e adolescenti”, preferendolo a “minori”. Nel sito della Commissione parlamentare per l’infanzia (https://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm) il titolo della *Convention* è stato reso in italiano con *convenzione Onu sui “diritti del fanciullo”*, mentre più meditata è la traduzione presente sul sito dell’UNICEF, che reca: “diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”: v. https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf.

² È il caso di chiarire il significato che fornisco alla nozione di “retorica” in riferimento al contesto “ideale”: esso è quello – per così dire – tradizionale, per cui retorica è una strategia comunicativa per persuadere le persone sulla verità o bontà di una concezione, che si intende così giustificare e/o legittimare. Pertanto, ci può essere un uso conforme alla logica del “valore” in questione – ad es., i diritti –, oppure un uso ad essa difforme, che mira a nascondere la “vera natura” di ciò di cui si parla – ad es., di posizioni giuridiche che si intendono legittimare come diritti. Qui mi riferisco – per lo più – al secondo uso del termine, marxianamente “ideologico”.

2. Minori: autonomia e vulnerabilità, diritti e doveri

a) L'apice della retorica dei diritti è stato raggiunto con la elaborazione della *Convention on the Rights of the Child* dell'ONU³, che è stata in gran parte supportata dalla concezione del bambino inteso come *attore sociale* autonomo⁴. Tale concezione si allontana, innanzi tutto, dal paradigma evolutivo dell'infanzia, che la considerava come un periodo di socializzazione di individui in transizione verso la condizione di adulti maturi, educati a stare in società e ad agire responsabilmente. Piuttosto, il bambino/minore viene ora concepito già come individuo, come “essere umano competente”⁵ all'interno delle situazioni di vita che lo coinvolgono (in famiglia, nell'interazione con i coetanei, a scuola, eccetera), per cui – se di processo evolutivo/formativo si deve trattare – il minore è interessato da un processo di “individualizzazione”⁶, in cui egli non viene tanto formato socialmente dalle agenzie del “controllo sociale” (T. Parsons)⁷, quanto considerato come soggetto in “essere” (FANLO CORTÉS 2008, 30), autonomo e fornito di (tutti i) diritti⁸.

³ La Convenzione Onu è stata ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, ed è reperibile al sito della Commissione parlamentare dell'infanzia: http://www.camera.it/_bicamerale/infanzia/leggi/lr76.htm. La Convenzione è stata preceduta dalla Dichiarazione dei diritti del bambino, del 1924 e dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 (i tre documenti si trovano anche in Appendice a RONFANI 1995, 73-106), ed è stata seguita dalla Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori (1996), ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77 (reperibile al sito: https://www.camera.it/_bicamerale/leg14/infanzia/leggi/legge%2077%20del%202003.htm). Per sciogliere i dubbi circa il carattere retorico della Convenzione, basterebbe porre la questione di annoverare i diritti che siano peculiari dei minori e non siano invece “diritti di tutti, adattati alle specifiche condizioni dei minori” e, perciò, già presenti nelle diverse dichiarazioni universali e convenzioni internazionali. Il problema è stato sollevato da FLOUD (1976, 319) con particolare riguardo al “diritto all'educazione” scolastica. Contro MACCORMICK (1982a, 163), che aveva asserito: “That every child has a right to be educated to the limits to his or her abilities seems to me clear”, Floud ha sostenuto che, tale diritto dovrebbe senz'altro essere riconosciuto ai minori, poiché è un diritto universale. Tuttavia, «una teoria sostanziale dei diritti dei minori dovrebbe propriamente concentrarsi a definire i loro specifici bisogni e interessi». Da un punto di vista teorico, la questione è dirimente per due motivi: 1) se i diritti umani sono universali, cioè riconosciuti a tutti, è ridondante la loro specificazione in una convenzione sui diritti dei minori; 2) se, invece, c'è bisogno della loro specificazione, allora si mette in questione il carattere universale dei diritti universali. In questa sede non intendo tanto condurre un'analisi critica dei contenuti della Convenzione del 1989, quanto ragionare circa l'opportunità di trattare di “diritti dei minori” in quanto categoria giuridica. FREEMAN (2011, 31) sostiene: «children have rights that adults do not have – additional rights». Questi sarebbero, in particolare, i diritti di protezione: v. artt. 3, 16, 19, 20, 22, 32, 34, 36, 38 Conv., i quali, però, cozzano contro l'immagine del minore inteso come individuo autonomo, condivisa dallo stesso autore.

⁴ V.: JAMES, JENKS, PROUT 1998, 6; BARALDI 1997, 501-508; FREEMAN 2011, 28-33; REYNAERT, DESMET, LEMBRECHTS, VANDENHOLE 2015, 3. Criticamente su questa concezione v.: KING 2004, 106-110; FANLO CORTÉS 2008, 30-33. Tale teoria, però, non è riuscita a scalfire l'atteggiamento tradizionale – ma direi anche: il buon senso – per cui i minori sono bisognosi di particolare tutela. Perciò la Convenzione è percorsa da una tensione irrisolta tra un atteggiamento paternalistico e una considerazione dell'autonomia dei minori. Si tratta di una mancata mediazione, o meglio *compensazione* delle due componenti a tutto vantaggio di quella paternalistica. Come prova si può addurre il fatto che «gli estensori del documento [...] non solo non hanno fatto partecipare alcun minore ai lavori preparatori, ma neppure si sono preoccupati di raccogliere e di ascoltare le opinioni dei bambini in merito alla formulazione di enunciati che pure li coinvolgono in modo così diretto e profondo»: RONFANI 1995, 25. La studiosa non manca di sottolineare il paradosso, per cui – così facendo – quegli stessi estensori hanno *violato per primi* «la libertà dei bambini di esprimere la propria opinione», che pure stavano statuendo (ivi). La questione da porre sarebbe: può una carta dei diritti conferirli in modo paternalistico?

⁵ REYNAERT, DESMET, LEMBRECHTS, VANDENHOLE 2015, 3; v. anche VERHELLEN 2015, 50-52. «Ma al di fuori delle comunicazioni autoreferenziali dei diritti dei bambini e della nuova sociologia dell'infanzia, vi sono pochi elementi per suggerire che la società giudichi i bambini capaci di assumere un ruolo attivo nella determinazione del cambiamento sociale»: KING 2004, 109.

⁶ BARALDI (1997, 504) al concetto di “individualizzazione” preferisce quello di “personalizzazione”. Qui opto per la prima nozione, poiché in Baraldi il concetto di “persona”, che sottostà a quello di “personalizzazione” è molto più legato al concetto di autonomia individuale che a quello di relazione sociale.

⁷ Per una riformulazione della nozione di “socializzazione”, che vede il bambino come parte integrante e attiva, v. MAGGIONI 1997, 25-26.

⁸ In queste teorie l'autonomia dei minori è assolutamente sopravvalutata. Almeno nelle teorie sociologiche co-

A fronte di una simile teoria, bisogna chiedersi quali modelli di società e di famiglia essa sottenda. Senza dubbio la teoria evolutiva era una teoria integrativa, poiché era collegata a fasi diverse di *educazione* e *socializzazione* del minore, che lo avrebbero condotto ad essere un adulto conformista. Al contrario, la più recente *teoria dell'attore sociale* sembra prospettare una società di individui "atomizzata". In quanto il suo retroterra culturale è costituito dalla visione liberale dell'individuo autonomo, essa tende verso una concezione conflittuale della società, dove gli individui competono nel perseguire i propri interessi tutelati da diritti⁹.

I diritti hanno una funzione emancipativa¹⁰ e sono «strumenti dell'autodeterminazione dell'individuo» (FACCHI 2008, 317), perciò ad essi è connaturato il conflitto e il mutamento sociale¹¹. La domanda conseguente dovrebbe essere: da chi *vogliono emanciparsi* i minori? Ovviamente dagli adulti, che hanno "desiderato" tenerli «in una continua ed imposta dipendenza» (FREEMAN 2008, 71). Naturalmente, però, visto il loro effettivo stato di debolezza (dipendenza, incapacità, vulnerabilità) i minori non sono in grado di emanciparsi da soli – magari crescendo¹² –, ma devono essere aiutati e "rappresentati". Ma non dai cattivi adulti assetati di potere che li hanno tenuti nella dipendenza, ma da quelli buoni, che conoscono sempre le esigenze ed i bisogni dei minori – magari meglio di loro stessi¹³. Come afferma Alessandra Facchi, «c'è qualcosa che non va in diritti costruiti, rivendicati, interpretati e fatti valere da altri soggetti rispetto ai loro titolari» (FACCHI 2008, 317).

A questo punto, allora, la questione più intrigante da porre, che risulta paradossale se pensiamo ai minori come veri soggetti di diritti, è: da chi vogliono gli adulti, i teorici dell'attore sociale autonomo, emancipare i minori? Forse dai loro genitori, o da coloro che comunque svolgono ruoli genitoriali e se ne prendono cura? Dal loro "potere oppressivo"? Chiediamoci ancora: qual

struttiviste (v., per tutti, BARALDI 1997, 501-503), essa si fonda su un errore epistemologico, poiché trasferisce indebitamente il senso *biologicamente* costitutivo dell' "autonomia biopsichica fondativa" di un organismo, che può essere anche completamente autoreferenziale, all'interno del senso *socialmente* costitutivo delle relazioni comunicative del bambino, che – per definizione – devono avere, invece, un referente esterno. Inoltre tale esternalizzazione deve avere un certo successo, cioè deve venire recepita dal terzo come fornita di un qualche *sensu*. Pur essendo consonante con questa concezione, BARALDI (1997, 504-507, 525-526) riconosce che tale autonomia deve essere "protetta e promossa". Per questo A. il concetto di "protezione" non costituisce un retaggio della visione tradizionale del minore, ma è il "valore negativo" logicamente implicato dal concetto di "autonomia": quello di dipendenza. Nella logica binaria della teoria comunicativa dei sistemi sociali, sostenuta da Baraldi, l'autonomia del minore va certamente promossa, ma poiché il minore può essere anche debole e dipendente, essa va anche protetta. Peraltro, questa dicotomia costituisce la base della concezione del minore presente nella Convenzione del 1989, che cerca «di conciliare la concezione paternalistica del bambino "debole" da proteggere [...] con quella del bambino "forte" cui rimanda, sul piano ideologico, la teoria dell'attore sociale»: FANLO CORTÉS 2008, 36. Teorico di questo approccio conciliante è FREEMAN: v., da ultimo, 2011, 30-33.

⁹ Per una ricostruzione critica della concezione liberal-individualista, v. WOLGAST 1991, 15-32.

¹⁰ V. BOBBIO 1992, XIII. Su ciò BELVISI 2013, 19-20.

¹¹ V. GUTMANN 2019, 230-231; RUGGIU 2008, 420-421.

¹² O'NEILL (1988) critica i teorici "liberazionisti", i quali concepiscono i bambini come un gruppo oppresso e sfruttato alla stregua delle donne, degli immigrati dalle colonie, delle minoranze religiose e razziali, degli operai. Mentre i membri di questi gruppi – ella afferma – si possono emancipare, rivendicando i propri diritti e lottando contro la discriminazione (v. 461), i minori si possono emancipare, crescendo (v. 463).

¹³ La posizione manichea di FREEMAN (2008) è intimamente paternalistica e contraddittoria. BARATTA (1999, 511) coglie bene il punto: «la lotta per i diritti dei bambini e degli adolescenti [...] non è stata una lotta propria, ma è sempre rimasta e rimane dipendente dal discorso e dall'attuazione degli adulti. Quest'anomalia può sembrare un paradosso se pensiamo che gli adulti sono quelli che esercitano il potere sui bambini ed ai quali è indirizzata la domanda di libertà, di integrità fisica e morale, e di rispetto per i loro diritti». Molto bene MAGGIONI (1997, 33) osserva a questo proposito: questi adulti «elaborano i desideri dei bambini stessi, li orientano e li incanalano in certe iniziative piuttosto che in altre [...] naturalmente, così facendo usano il loro potere e la loro autorità esattamente come hanno sempre fatto e continuano a fare tutti gli adulti, nel bene come nel male». Da questa critica di fondo non riescono a liberarsi neppure gli esponenti più recenti dei *Children's Rights Studies*: v., ad es., REYNAERT, DESMET, LEMBRECHTS, VANDENHOLE 2015, 2-4.

è il fine di questi progetti emancipativi? Forse prefigurare una società compiutamente conflittuale, e delle relazioni familiari fondate sul contraddittorio e sulla rivendicazione?

Secondo Elizabeth H. Wolgast, dalla concezione atomistica della società si passa «naturalmente al concetto di diritti individuali», ma «lo schema dei diritti risulta [...] talvolta inadeguato agli usi che ne facciamo; può bloccarci in una posizione senza senso [...] e portare a rimedi grotteschi» (WOLGAST 1991, 33). Uno degli esempi, che la femminista americana porta, è quello dei diritti dei bambini¹⁴, che conducono a concepire la famiglia “ideale”, invece che come “mondo della vita” (J. Habermas) in cui vige l’affetto, la fiducia e la solidarietà, come una società di liberi ed eguali, strutturata sulla base di rapporti contrattuali e rivendicativi (v.: WOLGAST 1991, 41; VIOLANTE 2014, XIII). Così il bambino, invece che richiedere cure ed attenzioni (MACCORMICK 1982a, 154, 159: «nurture, care and possibly love»), dovrebbe essere in grado di rivendicare dai genitori, ad esempio, il suo diritto di giocare (invece che ottemperare al dovere di fare prima i compiti), di avere un certo capo di abbigliamento o l’ultimo modello di cellulare (magari senza impegnarsi anche ad obbedire ai genitori), di stare fino a tardi in discoteca (senza preoccuparsi che qualcuno dovrà andare a prenderla/lo), eccetera¹⁵. Ma il punto, che coinvolge anche la questione della loro presunta “autonomia”, non è che i minori sappiano esprimere volontà e desideri, impuntarsi e fare capricci, ma che siano consapevoli che quelle richieste/pretese corrispondano – per richiamare Neil MacCormick – a loro interessi o «beni che dovrebbero essere garantiti» (MACCORMICK 1982b, 145), poiché la loro giovane età li rende – almeno *prima facie* – «incompetent to reach clear-sighted determinations» (KRAMER 1998, 63). Credo che Onora O’Neill sia nel giusto, quando afferma: «Ci sono buone ragioni per pensare che il paternalismo possa costituire molto di ciò che è eticamente richiesto quando si ha a che fare con i minori»¹⁶.

Un altro dei difetti degli esponenti dei *Children’s Rights Studies* è che le loro teorie sono assolutamente sbilanciate sul versante dei diritti e non prendono minimamente in considerazione i doveri dei minori¹⁷. Un autore esemplare per la radicalità con cui fa propria questa concezione e la amplia in senso politico-democratico è Alessandro Baratta: i bambini e gli adolescenti dovrebbero essere «parte come soggetti attivi [della] “relazione sociale e politica di autonomia e autogoverno”», poiché «l’interesse superiore dei bambini e i loro diritti [...] presuppongono necessa-

¹⁴ Con lo sguardo rivolto alla giurisdizione dei tribunali minorili, FERRARESE (1990, 63) esprime una concezione analoga a quella di Wolgast: esiste «un problema di “incongruenza” [...] tra forme classificatorie di cui dispone il diritto e modalità di intervento richieste dal “mondo vitale” dei minori». V. anche KING 2004, 75-79.

¹⁵ I lettori più benevoli mi scuseranno se l’argomentazione è scaduta a questo livello, ma nel dibattito sui diritti bisogna confrontarsi anche con questo tipo di retorica, il cui manifesto può essere considerato MACCORMICK 1982a. Le situazioni, naturalmente, possono essere molto più serie di quelle esemplificate: si pensi alle questioni relative alla libertà religiosa e di coscienza, o agli stili di vita, oppure alla decisione di interrompere una gravidanza, al consenso per le cure mediche, o alla determinazione di porre fine ad una vita gravata da insostenibili sofferenze.

¹⁶ O’NEILL 1988, 463. Consonante è GALEOTTI (2008, 52), che in riferimento ai minori afferma: «proprio il riconoscimento della potenzialità e non attualità delle capacità giustifica che il rispetto comporti tutele paternalistiche, graduate secondo l’età». M. FREEMAN (2008, 75-76) critica il modello di infanzia “tradizionale” prospettato da O’Neill. Comunque, per quanto il paternalismo possa configurare una modalità adeguata dei rapporti genitori/figli, adulti/minori, tuttavia esso configura un problema rilevante per gli estensori della Convenzione, poiché essi tengono un atteggiamento contraddittorio e paternalista nello stesso momento in cui concepiscono dei diritti per i minori, dei quali sostengono anche l’autonomia. La saggezza popolare ha da tempo risolto problemi analoghi rispetto a rapporti conflittuali tra capre e cavoli, botti e mogli. Sul paternalismo v. due visioni contrapposte: MANIACI 2012; SUNSTEIN 2014. Prendono posizione su quest’ultima concezione, FATEH-MOGHADAM, GUTMANN 2014, proponendone dei limiti legali e morali (in part. 393-395).

¹⁷ Peraltro, neppure la Convenzione menziona i doveri dei minori e all’art. 29, c. 1, d) afferma che «l’educazione del fanciullo deve avere come finalità [quella di] preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita». Qui non si tratta affatto di richiamare la questione della correlatività (necessaria, logica, epistemologica) di diritti e doveri e della loro alterna primazia. Piuttosto e molto più semplicemente, si tratta di porre in rilievo il binomio “empirico” dell’alternanza di diritti e doveri. Richiama giustamente la questione della “responsabilità” dei minorenni CORSALE 1997, 337-338.

riamente la loro partecipazione democratica nell'ambito sociale e in quello politico (BARATTA 1999, 504 e 506). Di conseguenza, il bambino, anche piccolo, «ha una cittadinanza piena», che, però, viene modulata secondo la «dovuta considerazione della sua differenza rispetto agli adulti», per cui le differenze di partecipazione alla cittadinanza «sono compensate, a favore del bambino, dal sistema dei diritti che deriva dalla Convenzione e dalla centralità che il bambino acquista [all'interno] dello Stato sociale e democratico di diritto» (BARATTA 1999, 517).

In tutto ciò il bambino gode di tutti i diritti civili, sociali, processuali e politici, anche se graduati a seconda del suo sviluppo fisico e mentale, ma non sembra essere soggetto né a doveri (ad esempio, di rispettare le regole), né a responsabilità (per le proprie azioni compiute *in autonomia*), di cui non c'è traccia nell'argomentazione del filosofo italiano. La questione, invece, è presente in Claudio Baraldi, che è sociologo simpatetico¹⁸ rispetto alla questione dell'autonomia e della cittadinanza dei bambini. Egli coglie esattamente la questione, anche se in via indiretta, cioè sul versante penalistico:

«l'ampliamento dei diritti significa soltanto incremento delle ragioni del minore, mentre la questione dell'incremento dei torti viene tralasciata, salvo riemergere traumaticamente quando, in certi ordinamenti giuridici, un minore viene condannato all'ergastolo, o addirittura a morte. La difficoltà è data dall'emergere della persona deviante, che mina la retorica dei diritti del bambino» (BARALDI 1997, 520).

b) Nel lessico giuridico “diritto soggettivo” e “dovere” hanno eguale legittimazione e servono a designare posizioni giuridiche distinte e – spesso – reciproche. Vale la pena che la riflessione teorica si interessi delle *condizioni d'uso* di entrambe le nozioni. Di conseguenza, possono essere posti in secondo piano sia l'intento di acclarare se ad ogni diritto corrisponda un dovere e viceversa (questione, questa che prende spesso spunto dalle analisi sintattiche di Wesley H. HOHFELD 1969), sia lo sforzo di stabilire una primazia onto-logica tra diritti e doveri (questione, questa, logicamente irrisolvibile e determinata più dalla temperie ideo-logica, che guida il riferimento e l'orientamento degli argomenti, che non da una vera ricerca storico/genea-logica)¹⁹.

Nell'ambito delle posizioni giuridiche che interessano la tutela dei minori, piuttosto che la relazione dicotomica diritti/doveri, qui si cercherà di porre in evidenza l'esistenza di una loro *relazione indiretta*, che è mediata dalla catena concettuale “valore-impegno-responsabilità-dovere”. Tale relazione comporta una conseguenza teoricamente rilevante: mentre nell'argomentazione che tratta dei “diritti dei bambini” secondo i canoni della cultura giuridica di *civil law* è facilmente possibile trattare del tema mettendo da parte il riferimento ai *moral rights* e all'argomentazione morale/moralistica²⁰, il piano morale è invece inevitabile quando si intenda trattare di responsabilità nei confronti dei minori²¹ e di “farsi carico” (CRUZ 2005) della loro condizione di bisogno e cura.

¹⁸ Simpatetico, ma in modo critico: «La cittadinanza dei bambini può essere intesa come una strategia di sostituzione dell'iniziazione [alla vita adulta], ovvero di compensazione dei problemi educativi attraverso la logica dell'emancipazione e dei diritti»: BARALDI 1997, 521.

¹⁹ Questi aspetti controversi possono essere aggirati adottando una prospettiva non logico-essenzialista, ma funzionalista: le norme che riconoscono diritti soggettivi stabilizzano *aspettative normative complementari* di comportamento: v.: LUHMANN 1990, 301-304; LUHMANN 1993, 72-74. Il carattere complementare dell'aspettativa – per cui A si aspetta da B una certa prestazione e B assume questa stessa aspettativa di A e la soddisfa (v. LUHMANN 1990, 301) – mossa dall'interesse e orientata a ruoli (v. LUHMANN 1993, 79) – evita quella cogenza della reciprocità tra diritto e dovere richiesta da un rapporto basato sulla giustizia, che veniva espresso, ad es., nella nozione di “*ius*”: v. LUHMANN 1993, 50-51, 68-69 e 72-73.

²⁰ V., ad es., MACCORMICK 1982a, 154: «I feel no unease in saying that [children] do have rights».

²¹ Questo tipo di responsabilità opera secondo una logica diversa da quella della responsabilità giuridica, legata al principio di imputazione delle conseguenze dell'agire di un soggetto e rivolta al passato: su ciò v. FODDAI 2005. La responsabilità nei confronti delle persone, invece, si riferisce a ciò che si *deve fare* per il loro benessere, per cui è orientata al futuro: v. JONAS 2003, 174-175. La “responsabilità di ruolo” analizzata da HART (1981, 242) prevede che

Per la loro – *oggettiva* – condizione di minorità, infanti, fanciulli e adolescenti sono *per lo più* ritenuti “soggetti vulnerabili”²² o – per utilizzare un’espressione “ontologicamente” più accorta – soggetti in condizione di “vulnerabilità”²³. Di questa condizione ha preso atto il diritto internazionale con la Convenzione ONU del 1989: «il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari»²⁴. La domanda principale – e retorica al tempo stesso –, allora, è: un soggetto vulnerabile è per ciò stesso un soggetto titolare (*esercente*) di diritti? La vulnerabilità è condizione sufficiente per la titolarità di diritti?

3. Diritti dei minori

In primo luogo, è necessario chiarire di quali “diritti” e di quali “minori” si deve trattare. È ovvio, “naturale”, che i neonati, gli infanti e i fanciulli siano titolari di certi diritti: la specie umana, la società e lo Stato hanno un interesse specifico per la propria “riproduzione” e quindi ad allevare e curare le nuove generazioni²⁵. Altrettanto avviene per molte persone che ritengono essere un valore avere e crescere dei figli. Nell’epoca dei diritti, la generalizzazione di questi *interessi* “naturalisti”, socialmente condivisi e, quindi, ragionevoli, proietta molto facilmente il “nutrire, curare e possibilmente amare” la prole (MacCormick) nel lessico dei “diritti morali” dei bambini. “Naturalmente” non è questo l’ambito in cui i diritti dei minori fanno problema²⁶. In quanto esseri umani, prima che soggetti forniti di *capacità giuridica*, essi hanno senza dubbio alcuni diritti, in particolare il diritto alla vita e quelli indisponibili (come la libertà) e possono essere titolari “passivi” di diritti, che non possono esercitare in prima persona. Ma il nucleo della questione intorno ai diritti dei minori non è se essi possano essere titolari di diritti, ma se essi possano *esercitare* questi diritti *in proprio*. A tal fine – da un punto di vista giuridico – devono possedere la capacità di agire, cioè essere – eccetto casi particolari – maggiorenni.

La riflessione teorica deve iniziare *ex arches*, e quindi dal sintagma “diritti dei minori”: esso, infatti, è intimamente contraddittorio, per nulla “clear”. Il punto è stato espresso molto bene da

una persona sia disposta «a prendere seriamente i propri doveri, a pensare ad essi e a fare seri sforzi per adempierli». Questi doveri possono essere di natura sia morale, sia giuridica.

²² Le voci contrarie sono espresse, ad es., dai rappresentanti dei “*Children’s Rights Studies*”, i quali ritengono che impostare il discorso sulla vulnerabilità dei minori significhi considerarli come “soggetti bisognosi di protezione”. Di conseguenza, «in termini di diritti dei minori il focus si concentra sui diritti di protezione dei minori» e non su quelli di autonomia: REYNAERT, DESMET, LEMBRECHTS, VANDENHOLE 2015, 3. Il D. lgs. 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”, all’art. 1., dichiara “vulnerabili” persone quali «i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere».

²³ Per un approfondimento del concetto v. GIOLO, PASTORE 2018. Sull’origine di questa condizione discriminante v. ZANETTI (2019) in cui sostanzialmente si mostra – senza una tematizzazione adeguata – che la sua origine dipende, per lo più, dal pregiudizio collegato alla percezione (v. ad es. 22). Per O’NEILL (1988, 457-458) gli strumenti per tutelare al meglio gli esseri vulnerabili e sviluppare le loro capacità non sono i diritti, ma le “obbligazioni imperfette”, che devono essere istituzionalmente previste, ma che devono essere perfezionate da prestazioni supererogatorie, cioè da un *surplus* di affetto, disponibilità alla cura e all’ascolto. Nel caso in cui gli adulti che si occupano istituzionalmente della cura e protezione dei minori (assistenti sociali, infermieri, medici, ecc.) operassero senza l’attenzione “emozionale” adeguata al caso concreto, si realizzerebbe quel fenomeno che HABERMAS (1987, 61-62 e 68-75), ha chiamato «colonizzazione del mondo della vita». Per contro, se le istituzioni di *welfare* operassero con l’empatia richiesta dalla situazione, si verificherebbe quella che TEUBNER (1984, 101-102) ha definito “ipersocializzazione del diritto”. Questo fenomeno ha contribuito alla “crisi regolativa” del diritto.

²⁴ Preambolo, proposizione 9, Convenzione sui diritti del fanciullo.

²⁵ Nei confronti di società e Stato può sorgere la domanda se i bambini possano essere considerati come “bene pubblico”: v. OLSARETTI 2013.

²⁶ Tuttavia, proprio su questi diritti MACCORMICK (1982a) costruisce «a test-case for theories of right».

Massimo Corsale: se

«il concetto di “diritto” (soggettivo) [...] implica comunque un interesse socialmente riconosciuto e protetto in capo a un soggetto, ma anche la capacità di valutarne la portata e di calcolare l’opportunità (convenienza) di farlo eventualmente valere [il] concetto di “minore” [...] invece implica intrinseca debolezza, incapacità strutturale di gestire se stesso senza protezione, guida e assistenza da parte di un adulto» (CORSALE 1997, 335).

Per chi – come me – non condivide la concezione del “*child as an autonomous agent*” la questione è cruciale e non viene colta solo se si è irretiti dalla retorica dei diritti. L’ossimoro costitutivo della locuzione “diritti dei minori” rischia di sprigionare una forza semanticamente dirompente, in grado di concludere sul nascere il tema dei “*children’s rights*”. La questione, però, può essere aggirata e depotenziata, “distinguendo”.

Quella di “minori” è una categoria troppo generica ed eterogenea, che – sia per il diritto italiano, sia per l’articolo 1 della Convenzione del 1989 – comprende individui da 0 a 18 anni. Il diritto, però, opera necessariamente attraverso distinzioni, anche se talvolta prevede pure concetti, che *sfumano* le contrapposizioni (tipica è la figura dell’amministratore di sostegno: v. ZANETTI 2009). Una distinzione rilevante in questo contesto è quella della maggiore/minore età: per il diritto chi è maggiorenne ha capacità di agire e può esercitare ed azionare i propri diritti, chi è minore lo può fare solo attraverso i propri legali rappresentanti. A questo binomio è correlata la differenza tra capacità giuridica, posseduta da tutti gli individui, e capacità di agire, posseduta – di norma – dai maggiorenni. Rispetto a quest’ultima capacità la *sfumatura* è rappresentata dalla “capacità di agire speciale”, per cui, ad esempio, i minorenni di sedici anni si possono sposare e gli ultraquattordicenni possono essere penalmente imputabili. Pertanto, salvo queste eccezioni, giuridicamente non esistono diritti *dei* “minori”, né diritti loro peculiari, cioè diritti che nessun’altra classe di individui possiede. L’affermazione alquanto perentoria non è smentita dal fatto che per certi diritti, che – oltre a quelli di protezione – sarebbero “specifici” dei minori, si parli di “nuovi” diritti (diritti di partecipazione: FANLO CORTÉS 2008, 186-193). Essi sono ritenuti essere adeguati rispetto al soggetto interessato, cioè, al minore, che viene concepito dalla Convenzione del 1989 come soggetto vulnerabile e bisognoso di particolari garanzie.

Nella concezione “standard” dei diritti, le tutele sono costituite proprio dai diritti medesimi. Di solito i lavoratori hanno il diritto di lavorare non più di 8 ore giornaliere e ciò li tutela dallo sfruttamento. Il proprietario di un bene è tutelato dal diritto di proprietà, per cui non può essere spogliato illegalmente del suo bene. Ma nel caso dei minori, più che di diritti posti in capo a loro, si tratta – in realtà – di *doveri* imposti agli Stati, alle istituzioni o ai genitori e legali rappresentanti dei minori, oppure di veri e propri poteri ad essi conferiti. Due esempi eclatanti riguardano gli articoli 12 e 14 della Convenzione. L’articolo 12, prevede il diritto di partecipazione del minore: il comma 1 gli riconosce di «esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa», ma con la notevole restrizione, per cui essa deve essere presa «in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità»; il comma 2, invece, ne prevede la «possibilità di essere ascoltato in ogni procedura che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante», ma sulla base di una seria limitazione, poiché tale possibilità può realizzarsi solo «in maniera compatibile con le regole di procedura», per cui sarà l’autorità giudiziaria a stabilire sia la “capacità di discernimento” (maturità) del minore, sia l’opportunità della sua audizione, sia la valutazione dell’«interesse superiore del fanciullo» (art. 3 Conv.)²⁷.

²⁷ Per una efficace sintesi sulla semantica dell’“interesse del minore” v. LENTI 2010. Sul carattere problematico di questa nozione v. RONFANI 1997. Tale carattere è sintetizzato da BARALDI (1997, 519): le sentenze orientate “all’interesse del bambino” osservano «il “bene” individuale del bambino come dipendente da un “bene” sociale: l’interesse della famiglia [...] che garantisce l’interesse del minore». Pertanto, non mi sembra molto plausibile rite-

Per quanto riguarda l'articolo 14, invece, il comma 1 prevede il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione del minore, ma il comma 2 impone agli Stati di rispettare «il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di *guidare* il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità». Non si può certo negare che entrambe le disposizioni esemplifichino chiari casi di paternalismo e non di vera e propria titolarità, né tanto meno di esercizio di diritti.

Pertanto, bisogna constatare come non sia sufficiente che un testo sia intitolato ai diritti ed utilizzi il termine “diritti”, perché sia *preso seriamente* in considerazione come un documento che tratta di “diritti”. L'analisi teorica, se intende superare il piano della retorica testuale e cogliere il significato del concetto, non si può fermare ai vocaboli usati, ma deve guardare alla loro *semantica*. In sintesi: i titolari di diritti, le cui modalità di esercizio sono sottoposte alla valutazione – quanto meno discrezionale, se non addirittura arbitraria – di terzi individuali (ad es., i genitori) o istituzionali (ad es., i giudici), propriamente non hanno diritti garantiti, ma posizioni giuridiche (graziosamente) concesse. Qui non si tratta del fatto che, in ultima istanza, è la discrezionalità giudiziale a decidere sui diritti – cosa questa connaturata all'attività del giudice –, ma del fatto che, per quanto riguarda i c.d. “diritti dei minori”, la discrezionalità non è *semplicemente* un elemento della giurisdizione, ma è un elemento paternalistico *normativamente* previsto attraverso il richiamo, ad esempio, della valutazione «del suo grado di maturità» e/o del suo “superiore interesse”, oppure dello «sviluppo delle sue capacità» da parte dei terzi, in particolare dei giudici²⁸.

Quindi, non esistono diritti dei minori nello stesso senso in cui esistono, invece, diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Allo stesso tempo, però, l'urgenza dei casi della vita ci costringe a trattare di quelle situazioni – spesso drammatiche – che vedono coinvolti i minori e che possono essere *ragionevolmente* trattate nei termini dei diritti, quando quei minori dimostrino un certo grado di “discernimento” e “maturità” (art. 12 Conv.), ovvero siano *grands enfants*²⁹. Pertanto, ritengo condivisibile l'ipotesi evolutiva, secondo cui i “diritti” dei minori crescono gradualmente con il loro sviluppo³⁰.

4. Teorie dei diritti

Prima di trattare di diritti “riconosciuti e garantiti”³¹ in capo ad un soggetto (diritti soggettivi, diritti fondamentali e diritti umani), è logico esplicitare, se non proprio una compiuta teoria dei diritti, almeno un abbozzo di una loro concezione.

Le principali teorie sui diritti sono: la *will* o *choice theory*, la teoria della volontà o della scelta

nera – anche se con una certa cautela – che l'art. 12 Conv. «sembra però attribuire al minore un vero e proprio diritto di autodeterminazione»: RONFANI 2001, 79. Da ultimo v. LAMARQUE 2016.

²⁸ Sul conseguente “paternalismo giudiziario” v. RONFANI 1995, 56-62.

²⁹ Per questa nozione e il carattere problematico della “capacità di discernimento” ad essa collegata, v. FANLO CORTÉS 2008, 39-44. Le “esperienze vissute” possono incidere considerevolmente sulla “maturità” dei minori interessati e sull'acquisizione di una corrispondente “capacità di discernimento”. Se vogliamo “prendere sul serio” i diritti anche *per i grands enfants* ci dobbiamo rivolgere non tanto alla Convenzione dell'1989, ma ai diritti fondamentali, che hanno una valenza generale e sono previsti (e garantiti) dalle costituzioni nazionali. Inoltre – per quanto riguarda la nostra cultura e prassi giuridiche – bisogna sperare che si affermi la dottrina costituzionalistica, per cui l'esercizio dei diritti di libertà non è soggetto alla restrizione della capacità di agire: v. FANLO CORTÉS 2008, 203-206. In Germania, almeno in certi contesti – ad es., in quello del consenso fornito dai minori per le cure mediche – questa concezione è generalmente condivisa: v. SCHUMANN 2018, 73.

³⁰ WELLMAN (1984, 441) esprime questa ipotesi in versione morale: solo acquisendo gradualmente differenti capacità di agire in senso morale, cioè responsabilmente, i minori sono in grado di possedere dei diritti.

³¹ Diversamente dalle teorie “idealiste” dei diritti (fondamentali), per le quali i diritti esistono anche se non hanno vigore e, quindi, sono meri *laws in book* (v., per tutti, FERRAJOLI 2001, 10-11 e 26-33), propugno una concezione realistica – o meglio: costituzionalistica – dei diritti, per cui l'aspetto effettuale (*laws in action*) è loro elemento costitutivo.

(H. Hart) e la *interest* o *benefit theory*, la teoria dell'interesse o del beneficio (N. MacCormick, J. Raz)³². In estrema sintesi, la teoria della volontà intende il diritto soggettivo come potere della volontà, mentre la teoria dell'interesse lo intende come interesse protetto. Nella loro versione più elaborata, entrambe mirano a fornire giustificazioni dei diritti (la volontà/scelta individuale, o l'interesse/bene individuale). La giustificazione della *interest theory*, però, è più comprensiva, poiché è innegabile che tra gli *interessi* individuali possa rientrare l'*affermazione* della propria volontà. Molto opportunamente, Bruno Celano ha posto in evidenza come «le due teorie siano, in ultima istanza, motivate da ragioni di ordine ideologico» (CELANO 2001, 40).

A mio sommo avviso, però, la teoria dell'interesse è anche ambigua e reticente. Per quanto l'affermazione della volontà rientri tra gli interessi individuali, tuttavia, questa teoria non potrebbe tacere della questione relativa al soggetto che esprime la *volontà* di un certo interesse³³. Infatti, per questa teoria i diritti giustificano interessi che sono *ritenuti* meritevoli di riconoscimento e di garanzie giuridici. Il soggetto che compie questa valutazione può essere senz'altro l'individuo titolare del diritto, ma spesso sarà il “legislatore”, che legalizzerà il diritto oppure il giudice che – come ultima istanza – lo applicherà: si tratta, come si vede, di due soggetti pubblici. Pertanto, solo in un primo momento la teoria dell'interesse riesce ad occultare – e con un certo successo – il carattere arbitrario e contingente di una volontà che stabilisce “oggettivamente” l'interesse in questione³⁴.

Inoltre, secondo Giorgio Pino, la funzione giustificatrice di questa teoria «per l'attribuzione di un diritto consiste nell'assicurare una forma di protezione e di garanzia ad un interesse del titolare» che costituisce un aspetto del suo benessere (PINO 2013, 241). È evidente, però, che il “valore”, cioè il grado di merito di questo interesse è stabilito non tanto dal soggetto titolare del diritto, ma – in primo luogo – dal legislatore, il quale “suppone” che l'interesse protetto sia un “bene” per l'individuo o per una classe di individui³⁵, e – in secondo luogo – dal giudice.

Per essere una teoria liberale, l'esito della teoria degli interessi non è molto felice. Infatti: 1) sia il tipo degli interessi giuridicamente tutelati, sia il loro “significato” sono stabiliti – in ultima istanza – da legislatore e giudici, quindi istituzionalmente, e non dall'individuo titolare del diritto; 2) la teoria è surrettiziamente volontarista, poiché rinvia pur sempre ad una volontà, per di più e per lo più estranea all'individuo immediatamente interessato: il minore; 3) infine, il legislatore decide (“advance”) ciò che è bene per gli individui: si tratta – tutto sommato – di una teoria paternalistica. È chiaro, che una simile teoria dei diritti non è adeguata come teoria dei diritti universali, o fondamentali, come si pretende che siano i diritti dei minori.

5. Una concezione personalista dei diritti e dei doveri

A mio avviso, all'interno della teoria dei diritti non si può sfuggire dal considerare la *volontà*, che assume un ruolo centrale, sia nella determinazione della scelta, sia in quella dell'interesse³⁶. Per-

³² V.: CELANO 2001; FANLO CORTÉS 2008, 80-86; PINO 2013, 240-243.

³³ Il limite volontaristico della *interest theory*, il suo “characteristic failing” è ammesso anche da MACCORMICK (1982a, 160), in quanto essa «collega la spiegazione della nozione di “avere dei diritti” solamente a categorie riferite al volere [want-regarding] come bisogni, interessi e desideri”.

³⁴ Si tratta di un problema risalente, con cui si è dovuta confrontare per la prima volta la *Giurisprudenza degli interessi* di Philipp Heck: v. BELVISI 2010, 110-116.

³⁵ V. MACCORMICK 1982a, 161: «when a right to T is conferred by law [which] is envisaged as advancing the interest [...] on the supposition that T is a good»; IDEM 1982, 143: «When positive laws establish rights, for example expressly by legislation, [they] secure individuals [...] in the enjoyment of some good or other [...] Rights [are] goods which are in some way normatively secured to individuals».

³⁶ FACCHI (2008, 323) molto opportunamente evidenzia che «mentre l'interesse è l'elemento necessario del diritto, la volontà del titolare nell'esercizio di quell'interesse ne è l'elemento caratterizzante». Il dibattito, il confronto e la

tanto, la concezione, che mi accingo ad esporre, è senz'altro legata ad una nozione “volontarista” dei diritti. Inoltre, essa ha una natura propriamente *giuridica* e costituzionalista, è improntata al *personalismo* laico ed è radicalmente *rivendicativa*.

In primo luogo, questa concezione si riferisce a diritti “giuridici”³⁷, che non solo configurano pretese (“valide”: FEINBERG 1996, 115-116), ma hanno la loro genesi in atti di rivendicazione (*claiming*) di pretese, che inizialmente non sono riconosciute (“pretese non valide”: FEINBERG 1996, 116-118), ma che si sono affermate socialmente. I diritti traggono la loro origine da pretese che esprimono il bisogno, il desiderio, l'esigenza, ma soprattutto l'*interesse* o la *volontà* di migliorare le condizioni di vita di chi le manifesta³⁸. Joel Feinberg deve essere integrato da Norberto Bobbio (v. BACCELLI 2008, 348-351). Quello che non risalta leggendo il filosofo statunitense è che le pretese che costituiscono diritti (in particolare fondamentali) sono pretese “valide” non tanto e non solo perché supportate da “titoli giuridici”, ma soprattutto perché la rivendicazione *originaria* ha avuto successo e si è affermata socialmente³⁹. In questo modo l'enfasi che sia la teoria della volontà, sia quella degli interessi pongono sulla legislazione viene molto ridimensionata, poiché l'ordinamento giuridico-costituzionale si limita a “riconoscere” e recepire diritti (fondamentali) che esulano dalla sua disponibilità. In questo modo anche il pericolo del paternalismo, che incombe su quelle teorie, viene tenuto sotto controllo, poiché è sempre presente un riferimento – almeno indiretto – all'autodeterminazione individuale, in forza della quale la rivendicazione è stata compiuta.

In secondo luogo, i titolari dei diritti sono *persone*⁴⁰, cioè esseri umani inseriti nel contesto sociale e in reti di relazioni, all'interno dei quali (contesto e relazioni) le persone li possono legittimamente esercitare. Le conseguenti implicazioni sono, che

1) propriamente, i diritti esistono in capo ad una persona, se “vigono”, cioè se sono “riconosciuti e garantiti” dall'ordinamento giuridico-costituzionale (art. 2 Cost.), e il loro titolare è in grado di rivendicarli (facendoli valere, oppure può decidere di rinunciarvi);

2) da un punto di vista giuridico, le persone esercenti i diritti e le pretese corrispondenti devono possedere la capacità di agire, che si possiede al raggiungimento della maggiore età, oppure con il possesso della “capacità di discernimento”: presuntivamente, esse sono persone *autonome*, almeno nel senso di essere in grado di manifestare delle pretese valide. Ma sono anche persone calate in un contesto sociale, per cui – a fianco dei diritti – esse hanno delle responsabilità nei

contaminazione delle due posizioni ha condotto alla formulazione di una “teoria dinamica dei diritti”. I suoi rappresentanti, che provengono dalle fila sia della *choice theory*, sia della *interest theory*, li concepiscono come *reasons*, come motivi di giustificazione e genesi di posizioni giuridiche altrui: per tutti v. RAZ 1984. Per quanto riconosca l'originalità di questa teoria, ritengo che essa non possa avere rilevanza nel campo dei diritti dei minori “as they are”, poiché la loro formulazione subisce restrizioni tali da non poter costituire una manifesta “ragione” di giustificazione di posizioni giuridiche altrui.

³⁷ Non sono interessato alla distinzione tra i c.d. “diritti morali” e i *diritti* (giuridici): su essa v. sinteticamente, VIOLA 2017, 95. A mio avviso, i diritti o sono diritti in senso giuridico, oppure non sono “diritti”. Rispetto al codice binario “diritto/non diritto”, i diritti “moral” stanno sul lato del valore negativo, sono “non diritto” (Luhmann). In questo modo, però, non intendo sostenere l'insignificanza di ciò che in letteratura viene definito “moral rights”, poiché essi – rappresentando delle istanze di emancipazione da una condizione sociale, che si vuole migliorare, e venendo manifestati da pretese che vogliono essere soddisfatte – possono costituire il fondamento morale e politico delle pretese stesse: v. FEINBERG 1996, 117 e 118-119. In questo senso, come significato di “diritto morale” accolgo quelli di “diritto ideale” e “diritto di coscienza” proposti da questo autore (FEINBERG 1996, 149-150). Per una ricostruzione più ampia del significato e delle conseguenze della distinzione, v. FANLO CORTÉS 2008, 58-68. Una volta, però, che il diritto sia stato riconosciuto e venga garantito, cioè positivizzato e magari costituzionalizzato, la sua origine morale può anche restare esclusa dall'interesse dell'indagine.

³⁸ Analogamente GUTMANN (2019, 230): «Quello di manifestare pretese è il meccanismo principale, per trasformare esperienze individuali e collettive – soprattutto di discriminazione e di mancanza di libertà – nella genesi di norme» (v. anche 231).

³⁹ LUHMANN (1977, 114) esprime un concetto analogo, sostenendo che le norme sono aspettative normative generalizzate dal punto di vista tematico, da quello temporale e da quello sociale (consenso).

⁴⁰ RODOTÀ 2007; RODOTÀ 2012, cap. V; VIOLA 2000, 120-126. Riassuntivamente, v. CANALE 2015, 23-29.

confronti delle altre persone con cui sono in relazione. Il grado minimale è comparabile al contenuto dell'imperativo kantiano, per cui la mia libertà – che si esplica nell'esercizio dei diritti – deve essere compatibile con la libertà degli altri, cioè con l'esercizio dei loro diritti;

3) esistono delle persone che sono solo formalmente titolari di diritti, le cui pretese vengono esercitate da tutori o rappresentanti giuridicamente riconosciuti, che sono – pertanto – gli effettivi esercenti dei diritti vigenti e li praticano in favore dei loro rappresentati sulla base di un rapporto di fiducia e *responsabilità*⁴¹. Finché tali persone sono in questa condizione di minorità, i loro diritti «devono essere garantiti trasformando[li] in doveri di qualcuno» (FLOUD 1976, 322)^{42 43}.

Nell'età della retorica dei diritti parlare di diritti è *appealing* e si deve essere pronti a conferire diritti a tutto e a tutti⁴⁴. Da un punto di vista teorico, però, questo atteggiamento compulsivo può essere evitato. «I diritti si fondano su determinati presupposti – autonomia e rivendicazione – dunque non sono adatti a tutelare gli interessi e i bisogni di soggetti che non hanno, o non hanno in specifici momenti queste caratteristiche»⁴⁵.

Per MacCormick esiste una differenza significativa tra l'affermare che i genitori, o altri soggetti, hanno il dovere di assistere, nutrire e possibilmente amare il loro bambino, e l'affermare che ogni bambino ha un diritto ad essere assistito, nutrito e amato. Attraverso il richiamo ai diritti il benessere dei bambini sarebbe configurabile come fine in sé, mentre i doveri di cura potrebbero essere motivati strumentalmente, cioè come «un mezzo adeguato per il raggiungimento di un fine ulteriore» (v. MACCORMICK 1982a, 159). Si tratta di una spiegazione ammaliante, a cui – però – possiamo “mettere un po' di sale sulla coda”, argomentando in un modo diverso: sul piano delle tutele – piano che sta a cuore anche a MacCormick – la prima affermazione, relativa al dovere di terzi, esprime un obbligo generale riferito a tutti coloro che sono in relazione con minori, imputandone implicitamente la responsabilità, mentre la seconda, concernente i diritti, annulla il contesto della relazione e disloca su un piano generico e indistinto la questione della responsabilità.

Per quanto concerne le tutele che possono essere fornite alle persone, la riflessione teorica deve rilevare che esiste un equivalente funzionale dei diritti costituito dalla responsabilità (morale). Passando dai diritti alla responsabilità si verifica non solo uno *shift* sul piano pratico dal diritto alla morale, ma anche uno spostamento dei valori dalla libertà individuale al ben/essere del prossimo: qui il minore. Certo, se si trattasse dei *suoi* diritti, la retorica avrebbe gioco facile a dire che con il loro esercizio rivendicativo il titolare diviene “orgoglioso” della posizione eretta che può assumere e che gli permette di “guardare negli occhi” chi gli sta di fronte e di sfidarlo⁴⁶.

⁴¹ Per questo concetto v.: BAYERTZ 1995, 3-71; JONAS 2003, 172-221; VIOLA 2000, 126-130; WEISCHEDEL 2015. Nel linguaggio costituzionale la responsabilità configura “un dovere di solidarietà” (art. 2).

⁴² Con riferimento a MACCORMICK (1982a), in senso analogo GRECO (2014, 139) chiede: «che significato può avere, ad es., l'affermazione che i bambini hanno un diritto ad essere nutriti, assistiti e persino amati, se non che tutto ciò è loro *dovuto*?». L'A. rinvia a L. Milazzo, *La teoria dei diritti di Francisco de Vitoria* (2012).

⁴³ Esiste una quarta implicazione: persone sono solo *esseri umani nati*. Non la enuncio nel testo, poiché è particolarmente controversa, visto che esistono autori sia che sostengono le ragioni dei diritti di soggetti non nati, sia i “diritti degli animali”. Affrontare questi temi esorbiterebbe di gran lunga lo spazio concesso a questo contributo. Inoltre, essi non sono immediatamente rilevanti per la questione trattata, poiché i minori, cioè bambini, fanciulli, adolescenti e ragazzi sono comunque esseri umani nati.

⁴⁴ MAGGIONI (1997, 30, n. 15) si chiede: «Era indispensabile che la tematica puerocentrica, da tempo già presente, dovesse riformularsi nel linguaggio dei diritti? Certamente no, ma questo tipo di riformulazione, in generale ascisa, ha finito per coinvolgere anche i bambini per analogia con altri “gruppi oppressi”, come i poveri, gli indigeni, le donne, i pazienti psichiatrici, i carcerati, ecc.».

⁴⁵ Così sintetizza FACCHI (2008, 328) l'argomento di WOLGAST (1991, 35, 41-42).

⁴⁶ Cfr. FEINBERG 1970, 252, e – con una prosa più asciutta – 1996, 104. Però si potrebbe fare anche un'altra considerazione: esercitare il potere sugli altri, che i diritti ci forniscono, può suscitare in noi un certo orgoglio, che ci permette di guardare gli altri non solo negli occhi, ma anche dall'alto in basso. Non vorrei che l'altra faccia della medaglia dell'orgoglio e della “dignità” derivante dalla «capacità di avanzare pretese» (FEINBERG 1970, 252), fosse quella del *disprezzo*. L'esercizio del diritto configura senz'altro una libertà per il suo titolare, ma può rappresentare anche un sacrificio eccessivo per il terzo: la questione è affrontata da LA TORRE 2000. Per una diversa concezione della di-

Ma se il risultato che si vuole ottenere è il “benessere” del minore (art. 3, c. 1 Conv.), probabilmente esso può essere meglio raggiunto da quelle relazioni – non di conflitto, ma – di affetto, cura e solidarietà, che vengono svolte a partire dall’assunzione di responsabilità dei suoi “maggiori”, che si *preoccupano* per lui⁴⁷. Nella relazione, l’altro, la persona oggetto delle attenzioni, non è una fastidiosa o pericolosa *controparte*, ma rappresenta un valore. Se il figlio è considerato un bene per i propri genitori, oppure il minore qualcosa di importante per la società (art. 30, c. 1 Cost.), allora genitori ed istituzioni si impegneranno per il suo benessere, il suo sviluppo e la sua educazione (Conv. artt. 3, 5, 6, 18 c. 1) e, quindi, se ne faranno carico e assumeranno questo loro impegno come un dovere⁴⁸, morale prima che giuridico.

Rispetto ai diritti, la prospettiva personalista è più ricca di relazioni di quella individualista. Quest’ultima, avendo a che fare con un soggetto astratto, colloca gli individui nella sola situazione in cui si contrappongono e confliggono. L’ottica personalista, invece, avendo a che fare con persone calate in situazioni concrete, coglie sia la prassi, cioè il modo in cui i diritti vengono rispettati e agiti, sia l’aspetto conflittuale, dove “la lotta per il diritto” (R. v. Jhering) è l’ultima *ratio*. Wolgast esprime una posizione simile quando afferma: «I diritti devono essere rispettati come regola generale, il che significa che essi devono esistere nella *prassi*, ovvero che essi devono essere ampiamente e concretamente rispettati». I diritti esistono «solo nel contesto di un’interazione sociale praticata dalla nostra comunità» (WOLGAST 2011, 39).

In questo contesto relazionale, è possibile concepire un rapporto diritto-dovere, che sia diverso da quello che chiama in causa immediatamente la *prestazione*, per cui il dibattito teorico si concentra sulla eventuale o necessaria correlatività e/o priorità del diritto soggettivo rispetto al dovere e *vice versa*. Secondo la concezione personalista, invece, la connessione diritto-dovere lascia emergere il fatto che la relazione in cui sono inserite le persone si costituisce sul valore della relazione stessa e sul rispetto reciproco per l’altro della relazione, che non è un soggetto astratto, ma il nostro prossimo: *Mitmensch* (K. Löwith). Per questo motivo la connessione tra diritto e dovere è mediata dalla catena concettuale valore-rispetto-impegno-responsabilità. In breve: la persona si conforma al diritto dell’altro, poiché giudica che l’altro e/o la relazione, che intrattiene con lui, sia di valore. Di conseguenza, l’atteggiamento coerente con questa valutazione richiede che la persona rispetti l’altro e il suo diritto, per cui si impegna a continuare la relazione e a osservare il suo diritto⁴⁹. Questo impegno concretizza la responsabilità con cui la persona adempie il suo dovere. In particolare, questa connessione può operare in tutte quelle situazioni che esulano da rapporti strettamente contrattuali, come possono essere i contesti che riguardano il “mondo della vita” dei minori, in cui i “maggiori”, gli adulti e le istituzioni, sono chiamati alla loro responsabilità.

gnità, non centrata sull’individuo, ma che è esito del riconoscimento sociale e istituzionale, v. BELVISI 2012, 173-176.

⁴⁷ Per JONAS (2003, 391) la preoccupazione per l’altro è un elemento costitutivo della responsabilità. La preoccupazione può sorgere, perché ci sentiamo *chiamati in causa*: «La responsabilità è una sorta di risposta. È preceduta da una domanda, una chiamata [...] L’essenza della responsabilità si determina sulla base dell’urgenza della chiamata; *solo chi ha diritto di chiamare può richiamarmi alla responsabilità*»: WEISCHEDEL 2015, 8. Il diritto di chiamare implica anche il diritto ad essere ascoltato: v. ZANETTI 2018.

⁴⁸ Per questa catena concettuale v. RAZ 2003, in part. cap. 4. La «responsabilità è la preoccupazione per un altro essere che viene riconosciuta come obbligo»: JONAS 2003, 391.

⁴⁹ Questo è un contesto in cui si realizza l’“aspettativa normativa complementare” di cui tratta Luhmann: v. qui. n. 19. Dal punto di vista costituzionale, questa costellazione concettuale si colloca all’interno del principio della solidarietà: v. VIOLANTE 2014, 67-72.

Riferimenti bibliografici

- BACCELLI L. 2008. "Ex parte populi". Per una teoria impura dei diritti, in «Ragion Pratica», 31, 2008, 337 ss.
- BARALDI C. 1997. *L'età dell'innocenza. Autonomia e cittadinanza dei bambini*, in MAGGIONI G., BARALDI C. (eds.), *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, Quattro Venti, 501 ss.
- BARATTA A. 1999. *Infanzia e democrazia. Per una interpretazione dinamica della Convenzione internazionale sui diritti del bambino*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 29, 2, 1999, 495 ss.
- BAYERTZ K. 1995. *Kurze Geschichte der Herkunft der Verantwortung*, in ID. (ed.), *Verantwortung. Prinzip oder Problem?*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 3 ss.
- BELVISI F. 2010. *Dalla giurisprudenza dei concetti alla giurisprudenza degli interessi*, in AA. VV. *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo*, Giappichelli, 89 ss.
- BELVISI F. 2012. *Dignità umana: una ridefinizione in senso giuridico*, in «Ragion Pratica», 38, 2012, 161 ss.
- BELVISI F. 2013. *Domande intorno alla crisi dell'età dei diritti: un po' di realismo sui diritti umani*, in «Etica & Politica», 15, 2013, 10 ss. Disponibile in: http://www2.units.it/etica/2013_1/BELVISI.pdf (consultato il 23 novembre 2020).
- BOBBIO N. 1992. *L'età dei diritti*, Einaudi.
- CANALE D. 2015. *Persona*, in RICCIARDI M., ROSSETTI A., VELLUZZI V. (eds.), *Filosofia del diritto*, Carocci, 15 ss.
- CANTWELL N. 2011. *Are Children's Rights still Human?*, in INVERNIZZI A., WILLIAMS J. (eds.), *The Human Rights of Children. From Visions to Implementation*, Ashgate, 37 ss.
- CELANO B. 2001. *I diritti nella giurisprudenza anglosassone contemporanea*, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), *Analisi e diritto 2001*, Giappichelli, 19 ss.
- CORSALE M. 1997. *Elogio dell'incompletezza. Uno "Statuto dei diritti dei minori"?*, in MAGGIONI G., BARALDI C. (eds.), *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, Quattro Venti, 335 ss.
- CRUZ M. 2005. *Farsi carico. A proposito di responsabilità e di identità personale*, Meltemi (ed. or. *Hacerse cargo*, Paidòs, 1999, trad. it. di U. Bedogni).
- FACCHI A. 2008. *Diritti fantasma? Considerazioni attuali sulla proliferazione dei soggetti*, in «Ragion Pratica», 31, 2008, 313 ss.
- FANLO CORTÉS I. 2008. *Bambini e diritti*, Giappichelli.
- FATEH-MOGHADAM B., GUTMANN TH. 2014. *Governing [through] Autonomy. The Moral and Legal Limits of "Soft Paternalism"*, in «Ethical Theory and Moral Practice», 17, 2014, 383 ss.
- FEINBERG, J. 1970. *The Nature and Value of Rights*, in «Journal of Value Inquiry», 4, 4, 1970, 243 ss.
- FEINBERG J. 1996. *Filosofia sociale*, il Saggiatore (ed. or. *Social Philosophy*, Prentice-Hall, trad. it. di L. Andreozzi).
- FERRAJOLI L. 2001. *Diritti fondamentali*, in VITALE E. (ed.), *Diritti fondamentali*, Laterza, 5 ss.
- FERRARESE M.R. 1990. *Giuridificazione e diritto minorile*, in «Politica del diritto», 21, 1, 1990, 59 ss.
- FLOUD J.E. 1976. *A Right to Education: A Test-Case for a Theory of Children's Rights*, in «ARSP», 62, 3, 1976, 319 ss.
- FODDAI M.A. 2005. *Sulle tracce della responsabilità*, Giappichelli.
- FREEMAN M. 2008. *Perché resta importante prendere sul serio i diritti dei bambini*, in BELOTTI V., RUGGIERO R. (eds.), *Vent'anni di infanzia. Retorica e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell'Ottantanove*, Guerini e Associati, 69 ss.
- FREEMAN M. 2011. *The Value and Values of Children's Rights*, in INVERNIZZI A., WILLIAMS J. (eds.), *The Human Rights of Children. From Visions to Implementation*, Ashgate, 21 ss.

- GALEOTTI A.E. 2008. *Rispetto come riconoscimento. Alcune riflessioni politiche*, in CARTER I., GALEOTTI A.E., OTTONELLI V. (eds.), *Eguale rispetto*, Bruno Mondadori, 24 ss.
- GIOLO O., PASTORE B. (eds.). 2018. *Vulnerabilità*, Carocci.
- GRECO T. 2014. *La doppia forza dei diritti. Una riflessione sulle garanzie*, in «Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy», 2014, 135 ss.
- GUTMANN TH. 2019. *Claiming rights, making history*, in BAYERTZ K., HOESCH M. (eds.), *Die Gestaltbarkeit der Geschichte*, Meiner, 223 ss.
- HABERMAS J. 1987. *Diritto come medium e come istituzione*, in «Politica del diritto», 18, 1, 1987, 61 ss. (ed. or. in *Theorie des kommunikativen Handelns*, Bd. 2, Suhrkamp, 1981, 530 ss., trad. it. di P. Rinaudo).
- HART H.L.A. 1981. *Responsabilità e pena*, Comunità (ed. or. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Clarendon, 1968, trad. it. di M. Jori).
- HOHFELD W.H. 1969. *Concetti giuridici fondamentali*, Einaudi (ed. or. *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, in «Yale Law Journal», 26, 1917, 710 ss., trad. it. di M.G. Losano).
- HUNT L. 2010. *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti umani*, Laterza (ed. or. *Inventing Human Rights*, Norton & Company, 2007, trad. it. di P. Marangon).
- JAMES A., JENKS C., PROUT A. 1998. *Teorizzare l'infanzia*, Donzelli, 2002 (ed. or. *Theorizing Childhood*, Polity Press, 1998, trad. it. di F. Farina).
- JONAS H. 2003. *Das Prinzip Verantwortung*, 2. Aufl., Suhrkamp.
- KING M. 2004. *I diritti dei bambini in un mondo incerto*, Donzelli.
- KRAMER M.H. 1998. *Rights without Trimmings*, in M.H. KRAMER, N.E. SIMMONDS, H. STEINER, *A Debate over Rights*, Clarendon, 7 ss.
- LAMARQUE E. 2016. *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Angeli.
- LA TORRE M. 2000. *Tolleranza*, in LA TORRE M., ZANETTI G. (eds.), *Seminari di filosofia del diritto*, Rubbettino, 151 ss.
- LENTI L. 2010. «Best interests of the child» o «best interests of children»?», in «La nuova giurisprudenza civile commentata», 26, 1, 2010, 157 ss.
- LUHMANN N. 1977. *Sociologia del diritto*, Laterza (ed. or. *Rechtssoziologie*, Rohwohlt, 1972, trad. it. di A. Febbrajo).
- LUHMANN N. 1990. *La differenziazione del diritto*, il Mulino (ed. or. *Ausdifferenzierung des Rechts*, Suhrkamp, 1981, trad. it. parz. di R. De Giorgi e M. Silbernagl).
- LUHMANN N. 1993. *Gesellschaftsstruktur und Semantik*, Suhrkamp.
- MACCORMICK N. 1982a. *Children's Rights: A Test-Case for Theories of Right*, in ID., *Legal Right and Social Democracy*, Clarendon, 154 ss.
- MACCORMICK N. 1982b. *Taking the "Rights Thesis" Seriously*, in ID., *Legal Right and Social Democracy*, Clarendon, 126 ss.
- MAGGIONI G. 1997. *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia. Introduzione*, in MAGGIONI G., BARALDI C. (eds.), *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, Quattro Venti, 1 ss.
- MANIACI G. 2012. *Contro il paternalismo giuridico*, Giappichelli.
- OLSARETTI S. 2013. *Children as Public Goods?*, in «Philosophy & Public Affairs», 41, 3, 2013, 226 ss.
- O'NEILL O. 1988. *Children's Rights and Children's Lives*, in «Ethics», 98, 3, 1988, 445 ss.

- PINO G. 2013. *Diritti soggettivi*, in PINO G., SCHIAVELLO A., VILLA V. (eds.), *Filosofia del diritto*, Giappichelli, 220 ss.
- POCAR V., RONFANI P. 2004. *Il giudice e i diritti dei minori*, Laterza.
- RAZ J. 1984. *Legal Rights*, in «Oxford Journal of Legal Studies», 4, 1, 1984, 1 ss.
- RAZ J. 2003. *I valori fra attaccamento e rispetto*, a cura di F. BELVISI, Diabasis (ed. or. *Value, Respect and Attachment*, Cambridge University Press, 2001, trad. it. di M. Goldoni).
- REYNAERT D., DESMET E., LEMBRECHTS S., VANDENHOLE W. 2015. *Introduction. A Critical Approach to Children's Rights*, in IIDEM (eds.), *Routledge International Handbook of Children's Rights Studies*, Routledge, 1 ss.
- RODOTÀ S. 2007. *Dal soggetto alla persona*, Editoriale scientifica.
- RODOTÀ S. 2012, *Il diritto di avere diritti*, Laterza.
- RONFANI P. 1995. *I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, Guerini e Associati.
- RONFANI P. 1997. *L'interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica*, in MAGGIONI G., BARALDI C. (eds.), *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, Quattro Venti, 253 ss.
- RONFANI P. 2001. *Dal bambino protetto al bambino partecipante. Alcune riflessioni sull'attuazione dei "nuovi" diritti dei minori*, in «Sociologia del diritto», 27, 1, 2001, 67 ss.
- RUGGIU D. 2008. *Difficoltà e aporie del conflittualismo contemporaneo*, in «Ragion Pratica», 31, 2008, 411 ss.
- SCHUMANN F. 2018. *Die Selbstbestimmung einwilligungsfähiger Minderjähriger in der medizinischen Behandlung*, in «Rechtswissenschaft», 9, 1, 2018, 67 ss.
- SUNSTEIN C.R. 2014. *Effetto nudge. La politica del paternalismo libertario*, Università Bocconi, 2015 (ed. or. *Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism*, Yale UP, 2014, trad. it. di G. Barile).
- TEUBNER G. 1984. *Il trilemma regolativo. A proposito della polemica sui modelli giuridici post-strumentali*, in «Politica del diritto», 18, 1, 1987, 85 ss. (ed. or. *Das regulatorische Trilemma*, in «Quaderni fiorentini: per la storia del pensiero giuridico moderno», 13, 1984, 109 ss., trad. it. di G. Vardaro).
- VERHELLEN E. 2015, *The Convention on the Rights of the Child*, in REYNAERT D., DESMET E., LEMBRECHTS S., VANDENHOLE W. (eds.), *Routledge International Handbook of Children's Rights Studies*, Routledge, 43 ss.
- VIOLA F. 2000. *Etica e metaetica dei diritti umani*, Laterza.
- VIOLA F. 2017. *I fini e i valori del diritto*, in PASTORE B., VIOLA F., ZACCARIA G., *Le ragioni del diritto*, 2. ed., il Mulino, 71 ss.
- VIOLANTE L. 2014. *Il dovere di avere doveri*, Einaudi.
- WEISCHEDEL W. 2015. *Il coraggio della responsabilità*, Castelvecchi (ed. or. *Der Mut zur Verantwortung*, Mittelbach, 1946, trad. it. di N. Zippel).
- WELLMAN C. 1984. *The Growth of Children's Rights*, in «ARSP», 70, 4, 1984, 441 ss.
- WOLGAST E.H. 1991. *La grammatica della giustizia*, Editori Riuniti (ed. or. *The Grammar of Justice*, Cornell University Press, 1987, trad. it. di S. Coyaud).
- WOLGAST E.H. 2011. *Un problema per i diritti*, in L. PANNARALE, I. PUPOLIZIO (eds.), *Lezioni sui diritti*, Pensa MultiMedia, 33 ss.
- ZANETTI, G. 2009. *Individui situati e trasformazioni del diritto*, in NERHOT P. (ed.), *L'identità plurale della filosofia del diritto*, ESI, 99 ss.
- ZANETTI G. 2018. *Il principio dell'ascolto*, in AMATO S., MANGIAMELI A.C., PALAZZANI L. (eds.), *Diritto e secolarizzazione. Studi in onore di Francesco D'Agostino*, Giappichelli, 535 ss.
- ZANETTI G. 2019. *Filosofia della vulnerabilità*, Carocci.